



COMMERCIAL UNION

Vita

ASSICURAZIONI VITA

***PROTEZIONE
E INVESTIMENTO***



CONTRATTI IN FORMA DI:

- ***TEMPORANEA CASO MORTE***
- ***CAPITALE DIFFERITO***
- ***CAPITALIZZAZIONE***



SOMMARIO

Guida all'uso del Suo Contratto

IL CONTRATTO	parte	I
I TERMINI PIÙ USATI	parte	II-III
ASPETTI LEGALI E FISCALI	parte	IV

Norme Contrattuali

1 Condizioni Generali di Assicurazione	pag.	1
1.1 Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i Prodotti Vita		
1.2 Condizioni Generali per le Operazioni di Capitalizzazione		
2 Regolamento del Fondo GEFIN	pag.	6
3 Condizioni Speciali di Carenza	pag.	7
4 Condizioni Speciali di Assicurazione	pag.	8
4.1 Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte	pag.	8
4.1.1 Assicurazione Temporanea Caso Morte a capitale ed a premio annuo costanti		
– maschio/femmina non fumatore (Tariffa T0FS)		
– maschio/femmina fumatore (Tariffa T0S)		
4.1.2 Assicurazioni Temporanea Caso Morte a capitale costante ed a premio unico		
– maschio/femmina non fumatore (Tariffa T1FS)		
– maschio/femmina fumatore (Tariffa T1S)		
4.1.3 Condizioni di Assunzione delle Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte		
4.2 Assicurazione in forma di Capitale Differito	pag.	10
4.2.1 Assicurazione di Capitale Differito con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale a premio annuo costante (Tariffa C40S)		
4.2.2 Assicurazioni di Capitale Differito con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale a premio annuo rivalutabile (Tariffa C42S)		
4.3 Contratti di Capitalizzazione	pag.	14
4.3.1 Contratto di Capitalizzazione con rivalutazione annua del capitale a premi unici ricorrenti (Tariffa C30S)		
Nota Informativa	pag.	16
Progetti Esemplificativi	pag.	22
Allegato A)	pag.	37
Elenco delle professioni e degli sport amatoriali e/o professionali dell'Assicurato		

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, il *Prospetto di Polizza*, documento che attesta la stipulazione del Contratto, nel quale è indicato il numero definitivo del Contratto a cui dovrà sempre far riferimento.

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Norme Contrattuali che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- le **Condizioni Generali dell'Assicurazione per tutti i prodotti Vita**: norme valide per tutti i tipi di Assicurazione sulla Vita;
- le **Condizioni Generali per le Operazioni di Capitalizzazione**: norme valide per tutti i tipi di Contratti di Capitalizzazione;
- le **Condizioni Speciali di Carenza**: collegate alle Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte. Nel caso in cui l'Assicurato non si sia sottoposto a visita medica, la garanzia, viene limitata, entro i primi sei mesi dal perfezionamento del Contratto in caso di decesso dell'Assicurato;
- il **Regolamento del Fondo**: definisce i criteri che regolano l'attuazione della Gestione Forme Individuali GEFIN ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Speciale è l'insieme delle attività che la Società gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti con i contratti di tipo rivalutabile. È gestita secondo i criteri fissati dal Regolamento del Fondo;
- la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate e la misura di rivalutazione delle Assicurazioni Vita (in caso di contratti di tipo rivalutabile) o del Contratto di Capitalizzazione;
- la **Nota Informativa**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto e Le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di conoscere, per i contratti di tipo rivalutabile, lo sviluppo delle prestazioni e, ove presenti, i valori di riscatto e di riduzione (questi ultimi non previsti per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte).

I TERMINI PIÙ USATI

Società è la Compagnia di Assicurazioni – Commercial Union Vita S.p.A. – con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Abilitato l’Agenzia/Braker tramite il quale è stipulato il Contratto;

Contratto insieme delle Norme che definiscono l’Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, il Prospetto di Polizza e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta è il documento con il quale il Contraente richiede di stipulare il Contratto di Assicurazione;

Prospetto di Polizza il documento attestante l’esistenza del contratto di assicurazione, nel quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto;

Contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulato l’Assicurazione;

Beneficiario è la persona fisica o giuridica cui spetta il pagamento della prestazione assicurata;

Durata è l’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni garantite;

Revoca diritto del Contraente di annullare la sua decisione - espressa con la sottoscrizione della Proposta - di aderire al Contratto: è possibile revocare il Contratto nella fase che precede la conclusione del Contratto stesso;

Recesso diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto;

Carenza intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto, indicata nel Prospetto di Polizza e la piena efficacia della Garanzia Assicurativa stessa (solo per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte);

Controassicurazione è una garanzia che, per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, in caso di morte dell’Assicurato, permette la restituzione ai Beneficiari designati della somma dei premi versati rivalutati;

Sospensione è la facoltà data al Contraente di sospendere il pagamento dei premi per un periodo massimo di dodici mesi, pur mantenendo in vita il Contratto;

Riduzione per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito è la facoltà offerta al Contraente, qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, di interrompere il pagamento dei premi pur mantenendo in vita l’Assicurazione per un

importo ridotto, calcolato in base ai premi versati fino a quel momento. Per il Contratto di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti tale facoltà è possibile esercitarla dopo aver corrisposto almeno la prima annualità di premio. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la facoltà di riduzione;

Riattivazione è la facoltà offerta al Contraente, di riprendere il pagamento dei premi, maggiorati degli interessi moratori nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso; tale facoltà è possibile esercitarla entro dodici mesi dalla prima rata di premio non pagata per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, entro ventiquattro mesi per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte ed entro sei mesi nel caso del Contratto di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti;

Riscatto è il diritto del Contraente, di interrompere anticipatamente il Contratto e riscuotere una somma calcolata in base ai premi versati fino a quel momento. Tale facoltà è possibile esercitarla solo se sono state versate almeno tre annualità di premio per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, solo se è stata pagata almeno la prima annualità di premio e trascorso un anno dalla stipulazione del contratto per i Contratti di Capitalizzazione. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la facoltà di riscatto;

Prestito è l'opportunità offerta al Contraente di ricevere dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato, un'anticipazione in denaro. Al momento della concessione del prestito la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la facoltà di prestito;

Opzione è la facoltà offerta al Contraente di scegliere, entro la scadenza del Contratto, la corresponsione, di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile in alternativa al capitale a scadenza; tale facoltà non è prevista per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte.

Differimento è il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto ed il momento in cui la prestazione sarà percepita, ed è relativo alle sole Assicurazioni in forma di Capitale Differito;

Differimento automatico alla scadenza è la facoltà offerta al Contraente di prorogare la scadenza naturale del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale maturato. E' relativa ai soli Contratti di Capitalizzazione.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi infatti non sono soggetti, ai sensi del Codice Civile, a pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile), fatte salve specifiche disposizioni di Legge; le somme pagate in caso di morte dell'Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

In base al D.LGS. n° 47 del 18 Febbraio 2000 con il presente Contratto è possibile avere un risparmio fiscale sui premi versati per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte. A questo fine viene inviato dalla Società un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER TUTTI I PRODOTTI VITA

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal Prospetto di Polizza dalle eventuali Appendici al Testo Contrattuale firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, valgono le Norme di Legge.

ART. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o dalla sua riattivazione, il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 3 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui il Prospetto di Polizza sia stato sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.

Qualora il Prospetto di Polizza preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

ART. 4 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione.

In questi casi, la Società paga solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base dell'età dell'Assicurato e degli obiettivi che intende perseguire.

Per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte a premio annuo la durata va da un minimo di 1 ad un massimo di 20 anni. Per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte a premio unico la durata va da un minimo di 2 ad un massimo di 20 anni. Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, la durata del Contratto varia da un minimo di 2 anni ad un massimo di 40 anni.

ART. 6 LIMITI DI ETÀ

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte prevedono un'età di ingresso compresa tra i 18 ed i 74 anni per il premio annuo e tra i 18 ed i 73 anni per il premio unico, mentre l'età a scadenza non deve superare i 75 anni in entrambi i casi. Le Assicurazioni in forma di Capitale Differito prevedono che l'Assicurato abbia, al momento della stipula del Contratto, un'età non superiore a 75 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 85 anni.

ART. 7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio unico o la prima annualità di premio - o la prima rata di premio – deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione del Contratto mentre, le successive annualità di premio – o rate di premio – devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Società presso il domicilio di quest'ultima o del Soggetto Abilitato.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate ed il primo anno deve essere corrisposto interamente, anche se frazionato in più rate.

ART. 8 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il Contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dalle Condizioni Speciali.

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

I Contratti a Premio Unico non prevedono la facoltà di sospensione e di riduzione.

ART. 9 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il Contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società che, per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, può richiedere nuovi accertamenti sanitari il cui costo è a carico del Contraente e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In caso di riattivazione, il Contratto entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi ventiquattro mesi per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte e dodici mesi per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contratto non può essere riattivato.

I Contratti a Premio Unico non prevedono la facoltà di riattivazione.

ART. 10 RISCATTO

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il Contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dalle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta. Le Assicurazioni in forma di Temporanee Caso Morte, non prevedono valore di riscatto.

ART. 11 PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.

La condizione necessaria che permette la concessione dei prestiti da parte della Società è che il Contratto – nel caso in cui sia a premi annui – sia in regola con il pagamento dei premi.

La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, non prevedono la concessione di prestiti.

ART. 12 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 13 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'Appendice di variazione alle Norme Contrattuali.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

ART. 14 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire al Soggetto Abilitato, previa compilazione del modulo di richiesta di liquidazione;

ovvero

- essere inviate direttamente a COMMERCIAL UNION VITA S.P.A., VIALE ABRUZZI N. 94, 20131 MILANO - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con il Soggetto Abilitato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Abilitato;

ovvero

- alla Direzione della Società con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio*** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio*** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;
- per ciascuno dei Beneficiari o dei tutori (qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci) sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta liquida-

zione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
- * fotocopia del codice fiscale;
- * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- * decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

La documentazione che segue è strettamente necessaria nel caso di Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte, mentre in tutti gli altri casi tale documentazione dovrà essere fornita solo su esplicita richiesta della Società:

- certificato medico indicante la causa del decesso;
- copia integrale della cartella clinica;
- eventuale copia del verbale dell'autorità giudiziale che ha effettuato gli accertamenti ed eventuale copia di un giornale che riporti le circostanze in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui la morte sia conseguenza di un infortunio.

Tale documentazione viene richiesta per completare l'istruttoria contrattuale, escluso qualsiasi impegno, allo stato, di liquidazione della prestazione assicurata.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA:

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Abilitato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione, fornito dal Soggetto Abilitato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, cia-

scuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
 - * fotocopia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- il Contraente dovrà indicare nel Modulo di richiesta di liquidazione, fornito dal Soggetto Abilitato, l'eventuale scelta di opzione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
 - nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Abilitato, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

(relativamente alle categorie di contratti che ne prevedono la possibilità):

- il Contraente dovrà semplicemente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società insieme alla richiesta di riscatto anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * fotocopia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta sarà necessario che il Contraente invii anche una copia di un valido documento di identità dell'Assicurato stesso.

IN CASO DI RICHIESTA DI PRESTITO:

(relativamente alle categorie di contratti che ne prevedono la possibilità):

- il Contraente dovrà semplicemente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Abilitato. Solo nel caso in cui la richiesta di prestito venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà indicare l'importo del prestito, che al massimo

potrà essere pari al valore del riscatto. Inoltre il Contraente dovrà inviare alla Società insieme alla richiesta di prestito anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
- * fotocopia del codice fiscale;
- * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di prestito, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta sarà necessario che il Contraente invii anche una copia di un valido documento di identità dell'Assicurato stesso.

La Società si riserva di chiedere, in tutti e i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Decorso il termine dei 30 giorni, dal ricevimento della documentazione completa, sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse) a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o di ciascuno dei Beneficiari designati.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento verrà effettuato presso la Sede della Società o presso il Soggetto Abilitato.

ART. 15 DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Nella fase che precede la conclusione del Contratto – e dunque entro e non oltre il giorno precedente alla data di decorrenza – il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta.

Inoltre il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (data di decorrenza indicata nel Prospetto di Polizza).

1.2 CONDIZIONI GENERALI PER LE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dal Prospetto di Polizza dalle eventuali Appendici al Testo Contrattuale firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, valgono le Norme di Legge.

ART. 2 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intende perfezionato con la consegna del Prospetto di Polizza al Contraente contro il pagamento del premio o di una sua rata.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo l'eventuale quota di premio, relativa al periodo di rischio, per il quale il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di revoca e quello di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di revoca o di recesso.

Sia la comunicazione relativa alla revoca che quella relativa al recesso, contenente gli elementi identificativi del Contratto, deve essere inviata dal Contraente al Soggetto Abilitato, ovvero al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 – 20131 MILANO.

ART. 16 DUPLICATO DEL PROSPETTO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare del Prospetto di Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 17 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 18 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali. Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire.

Per i Contratti di Capitalizzazione, la durata minima è pari a 5 anni.

ART. 4 LIMITI DI ETÀ

I Contratti di Capitalizzazione non prevedono alcun limite di età.

ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Società, presso il proprio domicilio o presso quello del Soggetto Abilitato.

ART. 6 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contratto, purché sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per un capitale ridotto, determinato secondo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Qualora invece il mancato pagamento del premio riguardi una sola rata della prima annualità di premio, il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite alla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 7 RISCATTO

Il Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza contrattuale e sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il Contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto, determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dalle Condizioni Speciali. La risoluzione ha effetto dalla data della richiesta.

ART. 8 PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.

La condizione necessaria che permette la concessione dei prestiti da parte della Società è che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi.

La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

ART. 9 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente, e riportata nel Prospetto di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che alla scadenza contrattuale, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

ART. 10 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'Appendice di variazione alle Norme Contrattuali.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

ART. 11 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per le modalità di liquidazione si rimanda all'Art. 14 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i Prodotti Vita.

ART. 12 DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Nella fase che precede la conclusione del Contratto – e dunque entro e non oltre il giorno precedente alla data di decorrenza – il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta.

Inoltre il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (data di decorrenza indicata nel Prospetto di Polizza).

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il diritto di revoca e quello di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di revoca o di recesso .

Sia la comunicazione relativa alla revoca che quella relativa al recesso, contenente gli elementi identificativi del Contratto, deve essere inviata dal Contraente al Soggetto Abilitato, ovvero al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94 – 20131 MILANO.

ART. 13 DUPLICATO DEL PROSPETTO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare del Prospetto di Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 14 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 15 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali; quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DELLA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI GEFIN”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Vita S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME INDIVIDUALI ed indicata nel seguito con la sigla GEFIN.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo GEFIN.

La gestione del GEFIN è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del GEFIN è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/75 N. 136, la quale attesta la rispondenza del GEFIN al presente Regolamento.

In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GEFIN, il rendimento annuo del GEFIN, quale descritto al punto 3 che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulle base delle Riserve Matematiche.

3. Il rendimento annuo del GEFIN per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando

il risultato finanziario del GEFIN di competenza di quell'esercizio, al valore medio del GEFIN stesso. Per risultato finanziario del GEFIN si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GEFIN - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GEFIN e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GEFIN per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del GEFIN si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GEFIN.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel GEFIN.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del GEFIN, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.

PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle Condizioni del Contratto, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del Contratto e lo stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà – in luogo del capitale assicurato – una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Qualora il Contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti Contratti – espressamente richiamati nell'Appendice alle Norme Contrattuali – l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del Contratto la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto:

to: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- c. di infortunio sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio (fermo restando quanto indicato all'Art. 4 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i prodotti Vita) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte.

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

4 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

4.1 ASSICURAZIONE IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE

4.1.1 ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI

- **MASCHIO/FEMMINA NON FUMATORE (TARIFFA T0FS)**
- **MASCHIO/FEMMINA FUMATORE (TARIFFA T0S)**

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con le limitazioni previste dall'Art. 4 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i Prodotti Vita e dalle "CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA" di cui al Punto 3 che precede - la Commercial Union Vita S.p.A., di seguito definita Società, garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante assicurato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi annui costanti pagati fino a quel momento resteranno acquisiti dalla Società.

ART. 2 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa - decorrenza del Contratto - entrerà in vigore, previo pagamento della prima annualità del premio annuo costante o della prima rata di premio (in caso di scelta di frazionamento del premio) alle ore 24 della data di sottoscrizione del Prospetto di Polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato.

L'entrata in vigore del Contratto e, di conseguenza, l'emissione del Prospetto di Polizza - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato", presente nella Proposta;

ovvero

- alla sottoscrizione del "questionario anamnestico", presente nella Proposta e/o l'accertamento delle condizioni di salute e sulle attività professionali ed extra professionali nei termini previsti all'Art. 4.1.3 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELLE ASSICURAZIONI IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE" che segue.

ART. 3 INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio annuo pattuito è costante per tutta la durata del Contratto ed è dovuto non oltre l'anno di decesso dell'Assicurato.

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei pre-

mi, il Contratto verrà estinto, qualunque sia il numero di premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, i premi versati rimarranno acquisiti dalla Società, senza il diritto al capitale ridotto od al valore di riscatto.

ART. 4 RIATTIVAZIONE

Nel caso di sospensione del pagamento dei premi il Contratto potrà essere riattivato in base a quanto prevede l'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i Prodotti Vita.

4.1.2 ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO UNICO

- **MASCHIO/FEMMINA NON FUMATORE (TARIFFA T1FS)**
- **MASCHIO/FEMMINA FUMATORE (TARIFFA T1S)**

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con le limitazioni previste dall'Art. 4 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i Prodotti Vita e dalle "CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA" di cui al Punto 3 che precede - la Commercial Union Vita S.p.A., di seguito definita Società, garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale costante assicurato.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed il premio pagato resterà acquisito dalla Società.

ART. 2 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa - decorrenza del Contratto - entrerà in vigore, previo pagamento del premio unico alle ore 24 della data di sottoscrizione del Prospetto di Polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato.

L'entrata in vigore del Contratto e, di conseguenza, l'emissione del Prospetto di Polizza - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato", presente nella Proposta;

ovvero

- alla sottoscrizione del "questionario anamnestico", presente nella Proposta e/o l'accertamento delle condizioni di salute e sulle attività professionali ed extra professionali nei termini previsti all'Art. 4.1.3 "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELLE ASSICURAZIONI IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE" che segue.

4.1.3 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELLE ASSICURAZIONI IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato - fatto salvo quanto stabilito dall'Art.4 "RISCHIO DI MORTE" delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i prodotti Vita e dalle "CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA" di cui al punto 3 che precede - nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione, presente nella Proposta, sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 154.937,07 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 103.291,38 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se l'Assicurato non sottoscrive la "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali" presente nella Proposta;
- relativamente a capitali caso morte fino a Euro 103.291,38 se l'Assicurato ha un'età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente a Euro 154.937,07 e Euro 103.291,38 a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del premio unico della prima annualità del premio annuo o della prima rata di premio verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dagli accertamenti emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio *ovvero*
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

Indipendentemente dall'età dell'Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società valuta l'attività professionale ed extra professionale svolta dall'Assicurato ed esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'allegato A) delle Norme Contrattuali, nel caso in cui l'Assicurato sottoscriva le "dichiarazioni sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato" contenute nella Proposta.

La Società si riserva di valutare il rischio derivanti dall'esercizio di attività professionali e sport amatoriali e/o professionali riportati nell'Allegato A) solo dietro compilazione del "questionario anamnestico" contenuto nella Proposta e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dalla Società con modalità

diverse a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta.

Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DELL'ASSICURATO FINO A 50 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 154.937,07	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato, ovvero compilazione del questionario anamnestico presente nella Proposta;
da Euro 154.937,08 a Euro 309.874,14	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo A);
da Euro 309.874,15 a Euro 516.456,90	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo B);
da Euro 516.456,91 a Euro 1.549.370,70	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo C); • questionario finanziario;
oltre Euro 1.549.370,71	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo D); • questionario finanziario.

PER ETÀ DELL'ASSICURATO DA 51 ANNI A 74 ANNI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 103.291,38 (*)	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato, ovvero compilazione del questionario anamnestico presente nella Proposta;
da Euro 103.291,39 a Euro 154.937,07	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • rapporto di visita medica; • certificato del medico curante o di famiglia; • esame completo delle urine; • ECG a riposo e da sforzo; • glicemia e creatininemia;
da Euro 154.937,08 a Euro 309.874,14	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo A);
da Euro 309.874,15 a Euro 516.456,90	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo B);
da Euro 516.456,91 a Euro 1.549.370,70	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo C); • questionario finanziario;
oltre Euro 1.549.370,71	<ul style="list-style-type: none"> • questionario anamnestico; • accertamenti sanitari di tipo D); • questionario finanziario.

(*) per importi di capitale iniziale assicurato fino a Euro 103.291,38 e per età dell'Assicurato da 61 anni fino a 74 anni compiuti, è necessario la compilazione del questionario anamnestico, il rapporto della visita medica e l'esame completo delle urine.

Condizioni Speciali di Carenza

Nota Informativa

Progetti Esemplificativi

(vedi pag. 7)

(vedi pag. 16)

(vedi pag. 22)

4.2 ASSICURAZIONE IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO

4.2.1 ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA C40S)

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento la Società garantisce, a fronte del versamento dei premi annui costanti, il capitale assicurato.

ART. 2 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL DIFFERIMENTO

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo pattuito, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

ART. 4 RIDUZIONE

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, od almeno 2 annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a 5 anni, il Contratto resta in vigore, libero da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appreso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, e il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al

punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Una volta ridotto il Contratto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 5 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni, il Contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso annuo di sconto è del 3,8%, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, e del 4,4% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a 5.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione.

ART. 6 RIATTIVAZIONE

Il Contratto, sospeso per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivato, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del Contratto, sospeso per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle Garanzie Assicurate.

ART. 7 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) in una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente vitalizia, finché l'Assicurato sia in vita;

oppure

c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivenente designato.

La rendita annua vitalizia di opzione non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento GEFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A – MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito (beneficio finanziario), diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

B – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede l'anniversario suddetto.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Regolamento del Fondo GEFIN

Nota Informativa

Progetti Esemplificativi

(vedi pag. 6)

(vedi pag. 16)

(vedi pag. 22)

4.2.2 ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TARIFFA C42S)

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento la Società garantisce, a fronte del versamento dei premi annui, il capitale assicurato.

ART. 2 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE E DEL PREMIO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato ed il premio annuo verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEL DIFFERIMENTO

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio annuo iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

ART. 4 RIDUZIONE

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del differimento non sia inferiore a 5 anni, od almeno 2 annualità di premio, se la durata del differimento è inferiore a 5 anni, il Contratto resta in vigore, libero da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

In caso di morte dell'Assicurato entro il termine del differimento, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Qualora siano state corrisposte almeno 5 annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pa-

gamento dei premi.

Qualora invece siano state corrisposte meno di 5 annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista dal punto A della Clausola di Rivalutazione a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del Contratto.

Una volta ridotto il Contratto, non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 5 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni, il Contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Il tasso di sconto è del 3,8%, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, e del 4,4% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a 5.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato in contanti un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione.

ART. 6 RIATTIVAZIONE

Il Contratto, sospeso per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivato, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con il minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del Contratto, sospeso per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle coperture assicurative.

ART. 7 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine di differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
oppure
- b) in una rendita annua rivalutabile pagabile, in modo certo, per i primi 5 o 10 anni e, successivamente vitalizia, finché l'Assicurato sia in vita;
oppure
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivevole designato.

La rendita annua vitalizia di opzione non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento GEFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A - MISURA DI RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito (beneficio finanziario), diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

B - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato ed il capitale liquidabile per il caso di morte durante il differimento, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il Contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C - RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B, determinato in base all'età ed alla durata del differimento fissate alla decorrenza del Contratto, vie-

ne aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.

D - LIMITAZIONE O RIFIUTO DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto e con preavviso scritto di almeno 3 mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A, oppure che non venga effettuata.

La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato nell'anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio.

Se peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:

- un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, e quella limitata di rivalutazione del premio e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto ed il numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato, per

la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, e quella limitata di rivalutazione del premio.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo dovuto nel primo anno di assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del Contratto che cade dopo almeno 5 anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata del periodo di pagamento dei premi;
- b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A.

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del Contratto anteriore al quinto, il capitale non verrà rivalutato.

Regolamento del Fondo GEFIN	(vedi pag. 6)
Nota Informativa	(vedi pag. 16)
Progetti Esemplificativi	(vedi pag. 22)

4.3 CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE

4.3.1 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMI UNICI RICORRENTI (TARIFFA C30S)

ART. 1 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati, del cumulo dei capitali derivanti dal versamento da parte del Contraente, di premi di importo costante, dei quali il primo dovuto alla data di decorrenza del contratto e gli altri ai successivi anniversari dello stesso che precedono la scadenza del contratto stesso.

Il Contraente ha la facoltà di variare l'importo dei premi successivi al primo, nei limiti e con le modalità stabilite all'Art. 6 "FACOLTA' DI VARIARE L'IMPORTO DEI PREMI".

Il contratto beneficia di una rivalutazione annuale secondo quanto stabilito nella Clausola di Rivalutazione.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

Il capitale complessivamente garantito alla scadenza contrattuale è pari al cumulo dei capitali garantiti a fronte dei singoli premi versati.

Il capitale garantito a fronte di ciascuna annualità di premio, si ottiene impiegando l'annualità stessa quale premio unico del Contratto di Capitalizzazione a premio ricorrente. Ai fini di cui innanzi, il periodo di riferimento è quello che intercorre tra la data di scadenza dell'annualità di premio e la scadenza contrattuale.

Qualora nel corso della durata contrattuale intervenissero modifiche alle condizioni tariffarie in vigore, le nuove condizioni verranno applicate alle annualità di premio successive all'entrata in vigore delle modifiche.

ART. 3 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale complessivamente garantito verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

ART. 4 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

In caso di mancato pagamento anche di una sola annualità di premio o di una sua rata e sempre che sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, il contratto rimane in vigore libero da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto di seguito definito. Qualora l'ammontare complessivo dei premi versati dalla decorrenza del contratto risulti non inferiore a 2.582,28 Euro, il capitale ridotto è uguale al capitale garantito a fronte delle annualità di premio interamente versate, maggiorato, se del caso, di una quota di capitale derivante dall'ultima annualità di premio non interamente corrisposta, proporzionale alle rate di quest'ultima che risultano versate.

Qualora invece il suddetto ammontare dei premi risulti

inferiore a 2.582,28 Euro, il capitale ridotto è uguale al 95% del capitale sopra definito.

Il capitale ridotto viene rivalutato, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione.

Una volta ridotto il Contratto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 5 RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'Assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza delle rate stesse e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con il minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina il capitale garantito al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

ART. 6 RISCATTO

Il Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza contrattuale e sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il Contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

Il valore di riscatto è uguale all'importo del capitale ridotto, determinato secondo le modalità di cui al precedente Art. 4 "SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI", ulteriormente rivalutato per i mesi decorsi fino alla data della richiesta e scontato al tasso del 2% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza contrattuale.

Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A della Clausola di Rivalutazione.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno ed il relativo valore si determina, in ogni caso, senza applicare la penalizzazione del 5% prevista al terzo comma del precedente Art. 4 "SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI".

ART. 6 FACOLTÀ DI VARIARE L'AMMONTARE DEI PREMI

Il Contraente può chiedere di aumentare o diminuire l'ammontare di ciascuna annualità di premio successiva alla prima a condizione, nel caso di aumento, di non superare l'importo che si otterrebbe capitalizzando la prima annualità di premio, per il periodo di tempo trascorso dalla decorrenza del contratto, ai tassi di rendimento attribuiti al contratto nei singoli anni di tale periodo secondo la Clausola di Rivalutazione. Nel caso di

diminuzione, l'ammontare dell'annualità di premio non può risultare inferiore all'importo minimo.

La richiesta scritta di variazione deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima dell'anniversario di scadenza dell'annualità di premio da variare.

ART. 7 FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA DEL CONTRATTO

Entro la scadenza originaria del Contratto, il Contraente può prorogarlo chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, per un massimo di 20 anni, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito.

In tal caso, il capitale garantito viene maggiorato del 2% per ogni anno di differimento automatico.

Ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, il capitale garantito, comprensivo delle anzidette maggiorazioni attribuite a norma del comma precedente, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

In qualsiasi momento, il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale garantito comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale garantito verrà ulteriormente rivalutato, per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

ART. 8 OPZIONI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale complessivamente garantito a fronte dei premi versati fino alla scadenza stessa, può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile finché il Contraente è in vita;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile finché il Contraente è in vita;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, da corrispondere al Contraente finché è in vita e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita annua vitalizia di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Contratti di Capitalizzazione ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale garantito in base alle Condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo GEFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A – MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al Contraente ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione, di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione da applicare ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, e fino alla scadenza originaria, si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Durante il differimento automatico la misura annua di rivalutazione viene applicata nella stessa misura e con le stesse modalità sopra indicate. In ogni caso, durante questo periodo, la Società garantisce un beneficio finanziario minimo nel rispetto dei vincoli imposti dall'Autorità di Controllo all'epoca della richiesta di differimento, in materia di tassi massimi di interesse applicabili sui Contratti di Capitalizzazione.

B – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE GARANTITO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale garantito viene aumentato nella stessa misura e quindi il Contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale garantito. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale garantito verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

Regolamento del Fondo GEFIN	(vedi pag. 6)
Nota Informativa	(vedi pag. 16)
Progetti Esemplificativi	(vedi pag. 22)

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto ed a fornire all'Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alle tipologie di polizze di seguito descritte è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989.

Ha sede a Milano, in Viale Abruzzi, 94 - 20131.

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 ASSICURAZIONE IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE COSTANTE ED:

A PREMIO ANNUO COSTANTE:

- **MASCHIO/FEMMINA NON FUMATORE (TARIFFA T0FS)**
- **MASCHIO/FEMMINA FUMATORE (TARIFFA T0S)**

A PREMIO UNICO:

- **MASCHIO/FEMMINA NON FUMATORE (TARIFFA T1FS)**
- **MASCHIO/FEMMINA FUMATORE (TARIFFA T1S)**

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte richiedono il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato secondo quanto previsto dal punto 3 "DOCUMENTAZIONE SANITARIA" che segue. La Società liquida immediatamente ai Beneficiari designati il capitale caso morte spettante, qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale.

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo costante o di un premio unico.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi corrisposti resteranno acquisiti dalla Società.

Le principali caratteristiche di tali forme assicurative sono le seguenti:

- **interruzione pagamento premi:** per le modalità di interruzione del pagamento premi, per la sola forma a premio annuo, si rimanda al punto 4.6 "MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO";
- **sospensione e riattivazione:** è prevista la possibilità di sospensione e riattivazione, per la sola forma a premio annuo, secondo le condizioni indica-

te al punto 4.6 "MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO";

- **riduzione e riscatto:** non esiste la possibilità di riduzione, né di riscatto del Contratto.

Progetti esemplificativi

Si vedano rispettivamente:

- la tabella n. 1/A per la TARIFFA T0S maschio fumatore;
- la tabella n. 1/B per la TARIFFA T0FS maschio non fumatore;
- la tabella n. 2/A per la TARIFFA T0S femmina fumatore;
- la tabella n. 2/B per la TARIFFA T0FS femmina non fumatore;
- la tabella n. 3/A per la TARIFFA T1S maschio fumatore;
- la tabella n. 3/B per la TARIFFA T1FS maschio non fumatore;
- la tabella n. 4/A per la TARIFFA T1S femmina fumatore;
- la tabella n. 4/B per la TARIFFA T1FS femmina non fumatore;

2.2 ASSICURAZIONE IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE:

- **A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA C40S)**
- **A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TARIFFA C42S)**

Il capitale assicurato, rivalutato annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, verrà corrisposto in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento.

Nel caso di sua morte entro il termine del differimento i premi versati debitamente rivalutati, verranno corrisposti ai Beneficiari designati.

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo costante o di un premio annuo rivalutabile il cui importo minimo è pari a Euro 1.032,91.

Alla scadenza del Contratto è possibile scegliere, in luogo del capitale, una rendita annua vitalizia rivalutabile eventualmente reversibile, parzialmente o totalmente a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento di una rendita certa per 5 o 10 anni.

Le principali caratteristiche di tale forma assicurativa sono le seguenti:

- **interruzione pagamento premi:** per le modalità di interruzione del pagamento premi si rimanda al punto 4.6 "MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO";
- **sospensione e riattivazione:** è prevista la possibilità di sospensione e di riattivazione secondo le condizioni indicate al punto 4.6 "MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO";
- **riduzione e riscatto:** è prevista la possibilità di riduzione e riscatto secondo le condizioni indicate al

punto 4.6 “MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO”. Per la determinazione del valore di riscatto e del valore di riduzione si rimanda alle Condizioni Speciali di tariffa ed ai Progetti esemplificativi allegati.

Progetti esemplificativi

Si vedano rispettivamente:

- la tabella n. 5 per la TARIFFA C40S a premio annuo costante;
- la tabella n. 6 per la TARIFFA C42S a premio annuo rivalutabile;

2.4 CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE:

- **A PREMI UNICI RICORRENTI (TARIFFA C30S)**

Nel caso di Contratti di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti, la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati, del cumulo dei capitali derivanti dal versamento, da parte del Contraente, di premi di importo costante, dei quali il primo dovuto alla data di decorrenza del contratto e gli altri ai successivi anniversari della stessa, che precedono la scadenza del contratto.

Il capitale si rivaluta annualmente nella misura e secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione. Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di premi unici ricorrenti, il Contraente ha la facoltà di variare l'ammontare dei premi successivi al primo, nei limiti e con le modalità stabilite all'Art. 6 “FACOLTA' DI VARIARE L'AMMONTARE DEI PREMI” delle relative Condizioni Speciali. Il Contraente può richiedere espressamente ogni chiarimento relativamente a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio.

Alla scadenza del contratto è possibile scegliere, in luogo del capitale, una rendita annua vitalizia rivalutabile eventualmente reversibile, parzialmente o totalmente a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento di una rendita certa per 5 o 10 anni.

Le principali caratteristiche di tale forma assicurativa sono le seguenti:

- **interruzione pagamento premi:** per le modalità di interruzione del pagamento premi si rimanda al punto 4.6 “MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO”;
- **sospensione e riattivazione:** è prevista la possibilità di sospensione e di riattivazione secondo le condizioni indicate al punto 4.6 “MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO”;
- **riduzione e riscatto:** è prevista la possibilità di riduzione e riscatto secondo le condizioni indicate al punto 4.6 “MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO”. Per la determinazione del valore di riscatto e di riduzione per la forma a premi unici ricorrenti si rimanda alle Condizioni Speciali di tariffa ed ai Progetti esemplificativi;
- **differimento automatico alla scadenza:** il Contraente, rinunciando alla liquidazione del capitale, può richiedere, in qualsiasi momento prima della scadenza, che questa venga differita automaticamen-

te di anno in anno, per un massimo di 20 anni, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito.

Progetti esemplificativi

Si veda:

- la tabella n. 7 per la TARIFFA C30S a premi unici ricorrenti;

3 DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Relativamente alle Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione - presente nella Proposta - sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali dell'Assicurato stesso e sottoscriva il Contratto per capitali assicurati fino a:

- Euro 154.937,07 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 103.291,38 se l'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se l'Assicurato non sottoscrive la “dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali” contenuta nella Proposta;
- relativamente a capitali caso morte fino a Euro 103.291,38 se l'Assicurato ha un'età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 154.937,07 ed Euro 103.291,38 a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

Le Condizioni di Carenza e le Condizioni di Assunzione del Contratto sono parte integrante delle Norme Contrattuali e si rimanda al punto 3 “CONDIZIONI SPECIALI DI CARENZA” e al punto 4.1.3 “CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DELLE ASSICURAZIONI IN FORMA DI TEMPORANEA CASO MORTE” delle stesse per un maggior dettaglio sulle modalità che regolano l'accertamento sanitario.

4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FORME ASSICURATIVE

4.1 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base dell'età dell'Assicurato e degli obiettivi che intende perseguire. Per le Assicurazioni in forma di:

- Temporanea Caso Morte a premio annuo la durata va da un minimo di 1 ad un massimo di 20 anni;
- Temporanea Caso morte a premio unico la durata va da un minimo di 2 ad un massimo di 20 anni;
- Capitale Differito, la durata varia da un minimo di 2 ad un massimo di 40 anni;

- Capitalizzazione la durata minima è pari a 5 anni.

4.2 LIMITI DI ETÀ

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte prevedono un'età di ingresso compresa tra i 18 ed i 74 anni per il premio annuo e tra i 18 e i 73 anni per il premio unico, mentre l'età a scadenza non deve superare i 75 anni in entrambi i casi.

Le Assicurazioni in forma di Capitale Differito prevedono che l'Assicurato abbia, al momento della stipula dell'Assicurazione, un'età non superiore a 75 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 85 anni.

I Contratti di Capitalizzazione non prevedono alcun limite di età.

4.3 MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio unico, di un premio unico ricorrente o di un premio annuo anticipato, pagabile per la durata contrattuale prescelta e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio annuo può essere costante o rivalutabile. Nel caso di premio rivalutabile l'importo da corrispondere annualmente si incrementa in misura non superiore a quello delle prestazioni. Il Contraente ha comunque la facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza e con preavviso di almeno 3 mesi, di limitare o rifiutare la rivalutazione del premio pur conservando la facoltà di accettare le rivalutazioni successive del premio stesso; in questo caso la prestazione si rivaluterà anch'essa in modo ridotto.

Il premio può essere versato con frequenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La scelta del frazionamento del premio comporta la corresponsione di interessi di frazionamento pari a:

- 2% in caso di frazionamento Semestrale;
- 3% in caso di frazionamento Trimestrale;
- 4% in caso di frazionamento Mensile.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando un assegno bancario/circolare non trasferibile, bonifico o addebito automatico su conto corrente.

Nel caso in cui si preveda il pagamento tramite addebito automatico su conto corrente:

- in caso di estinzione del conto corrente bancario, al fine di non ostacolare, la prosecuzione del rapporto assicurativo, la Società provvederà ad indicare al Contraente, possibili diverse modalità di pagamento del premio;
- si riconosce valore di quietanza alla ricevuta di addebito automatico.

4.4 INFORMAZIONI SUI PREMI RELATIVI A CIASCUNA GARANZIA

Il premio viene determinato in base alla tipologia di tariffa prescelta, alla durata del Contratto, alle garanzie prestate, all'età ed al sesso dell'Assicurato.

Per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società, le dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente devono essere complete e veritiere.

Nel caso in cui si preveda un capitale caso morte o in

tutti i casi in cui sia opportunamente richiesto, la determinazione del premio da pagare sarà stabilito anche in base allo stato di salute ed alle attività professionali ed extra professionali svolte dall'Assicurato.

4.5 ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa - decorrenza del Contratto - entrerà in vigore, previo pagamento del primo premio annuo o della prima rata di premio (in caso di scelta di frazionamento del premio) o del premio unico ricorrente o del premio unico alle ore 24 della data di sottoscrizione del Prospetto di Polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato.

4.6 MODALITÀ DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Risoluzione e Riattivazione

Il Contraente ha la possibilità di risolvere anticipatamente il Contratto di Assicurazione sospendendo il pagamento dei premi.

Per le Assicurazioni in forma di **Temporanea Caso Morte** e di **Capitale Differito**, come indicato all'Art. 8 "MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE" delle Condizioni Generali delle Assicurazioni Vita:

- se risultano versate meno di 3 annualità di premio (nel caso in cui la durata del Contratto sia almeno di 5 anni) o pagate meno di 2 annualità di premio (nel caso in cui la durata contrattuale sia inferiore a 5 anni) trascorsi 30 giorni dalla scadenza anche di una sola rata non pagata, il Contratto si estingue automaticamente ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Per il **Contratto di Capitalizzazione** a premi unici ricorrenti, come indicato all'Art. 5 "PAGAMENTO DEL PREMIO" delle Condizioni Generali per le Operazioni di Capitalizzazione:

- qualora non sia stata interamente versata la prima annualità di premio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza anche di una sola rata non pagata, il Contratto si estingue automaticamente ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Tuttavia il Contraente ha il diritto di riattivare il Contratto,

- come indicato all'Art. 9 "RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE" delle Condizioni Generali delle Assicurazioni per tutti i prodotti Vita;
- come indicato all'Art. 5 "RIATTIVAZIONE" delle Condizioni Speciali per il Contratto di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti.

Pagando le rate di premio arretrate e gli interessi legali dovuti il Contratto entra in vigore per l'intero suo valore.

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito nei primi 6 mesi tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal Contraente; trascorsi 6 mesi sarà necessario chiedere espressamente alla Società di poter riattivare il Contratto.

Per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, dopo i 6 mesi la Società può richiedere nuovi

accertamenti sanitari e decidere per la riattivazione del Contratto sulla base dell'esito degli stessi.

Le forme di assicurazione a premio unico non prevedono la facoltà di riattivazione.

Il Contratto non potrà essere riattivato trascorsi 24 mesi, per le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, e 12 mesi, per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

Per il Contratto di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti, se risulta versata almeno una annualità di premio, si hanno solo 6 mesi, dalla prima rata di premio non pagata, per riattivare il Contratto.

Riduzione e Riscatto

Il Contraente ha il diritto di ridurre e di riscattare il Contratto, in base alle Condizioni Speciali di ciascuna tariffa.

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito se le annualità di premio corrisposte sono almeno 3 (nel caso in cui la durata del Contratto sia almeno di 5 anni) o almeno 2 (nel caso in cui la durata sia inferiore a 5 anni) e per il Contratto di Capitalizzazione a premi unici ricorrenti qualora sia stata interamente versata la prima annualità di premio e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha diritto a:

- a) mantenere in vigore il Contratto per un capitale ridotto. Il valore di riduzione è determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di ciascuna tariffa. In questo caso vengono mantenute le modalità relative alle prestazioni e la scadenza del Contratto. Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la possibilità di riduzione.
- b) risolvere anticipatamente il Contratto, chiedendo alla Società di riscuotere il valore di riscatto conformemente a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di ciascuna tariffa. In questo caso il Contratto si estingue definitivamente dal momento della richiesta del Contraente. Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, si avrà che a parità di data di sospensione dei pagamenti, se l'importo di riscatto dovuto è superiore al capitale ottenibile in caso di morte, viene liquidato solo l'importo pari al valore del capitale in caso di morte, mentre l'eccedenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data.

Tutte le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte non prevedono la possibilità di riscatto.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del pagamento dei premi comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto stesso.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti per ciascun anno - nella sezione B dei Progetti esemplificativi che seguono - l'ammontare dei premi complessivamente corri-

sposti, dal momento della stipulazione fino a quello dell'interruzione, con il corrispondente valore di riscatto.

4.7 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 14 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni Generali di Assicurazione per tutti i Prodotti Vita.

4.8 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA E DI RECESSO

Nella fase che precede la conclusione del Contratto – e dunque entro e non oltre il giorno precedente alla data di decorrenza – il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta.

Inoltre il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (data di decorrenza indicata nel Prospetto di Polizza).

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo l'eventuale quota di premio, relativa al periodo di rischio, per il quale il Contratto ha avuto effetto.

Il diritto di revoca e quello di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di revoca o di recesso.

Sia la comunicazione relativa alla revoca che quella relativa al recesso, contenente gli elementi identificativi del Contratto, deve essere inviata dal Contraente al Soggetto Abilitato, ovvero al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
VIALE ABRUZZI, 94 – 20131 MILANO.

4.9 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative allo stesso, nel caso in cui ci siano variazioni per la sottoscrizione delle clausole aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione. Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione di ciascuna garanzia ed opzione;
- la durata del Contratto;
- la modalità e durata di versamento dei premi;
- le informazioni sui premi relativi a ciascuna Garanzia;
- le modalità di scioglimento del Contratto;
- le modalità di calcolo ed assegnazione della rivalutazione (per le forme di tipo rivalutabile);
- le indicazioni dei valori di riscatto e di riduzione (per le forme che li prevedono).

Infine il Contraente potrà richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo a Gestione Forme Individuali GEFIN.

5 MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

5.1 GESTIONE FORME INDIVIDUALI GEFIN

A fronte degli impegni assunti con i contratti di tipo rivalutabile, la Società ha istituito una Gestione speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata GEFIN, disciplinata in base ad un apposito Regolamento approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La Gestione Speciale GEFIN viene annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di un Società di Revisione Contabile iscritta nell'Albo Speciale, di cui al D.P.R. 136/1975, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Nel 2000 la composizione del Fondo GEFIN è stata costituita da Titoli a Reddito Fisso, Titoli di Capitale ed Altri Attivi Patrimoniali.

La tabella seguente permette di confrontare i Tassi di Rendimento Finanziario della Gestione Speciale GEFIN che la Società riconosce al Contraente (Beneficio Finanziario) con i Tassi medi di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni, e con i Tassi di Inflazione, ai sensi della circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e successive integrazioni:

Anno	Tasso medio di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e Obbligazioni	Tasso di Inflazione	Beneficio Finanziario minimo del Fondo GEFIN (*)
1996	9,03%	3,90%	9,53%
1997	6,98%	1,70%	7,84%
1998	4,86%	1,80%	7,16%
1999	4,50%	1,60%	6,84%
2000	5,57%	2,60%	6,47%

(*) Per tutti gli anni considerati l'aliquota di partecipazione, che determina il Beneficio Finanziario riconosciuto ai Contraenti, è pari all'80%.

5.2 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, sotto forma di prestazioni aggiuntive, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il rendimento annuo da attribuire al Contraente (beneficio finanziario) è ottenuto moltiplicando il rendimento annuo della Gestione Forme Individuali GEFIN (Rendimento Finanziario del Fondo) per l'aliquota di partecipazione (retrocessa) del rendimento finanziario realizzato, stabilita dalla Società che non può, co-

munque, essere inferiore al 75% del rendimento realizzato. La misura annua di rivalutazione è data infine dal rendimento attribuito (beneficio finanziario) diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Nel caso di Contratti di Capitalizzazione la misura annua di rivalutazione è ottenuta diminuendo il rendimento attribuito dal tasso tecnico del 2% e scontando tale valore, per un anno, dello stesso tasso tecnico.

Tale misura annua di rivalutazione determina la progressiva maggiorazione della prestazione per rivalutazione.

5.3 IPOTESI DI RIVALUTAZIONE

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori esposti, rispettivamente nella sezione A e nella sezione B dei Progetti Esemplificativi relativi a ciascuna tipologia di tariffa, sono calcolati secondo le più recenti disposizioni dell'ISVAP, circolare n. 363/D del 16/02/1999, che individuano nuovi criteri per la redazione dei Progetti e definiscono due ipotesi di rendimento finanziario del Fondo, pari rispettivamente al 6% ed al 4%, ai quali si applica l'aliquota di partecipazione pari all'80%.

In tali esempi i benefici finanziari riconosciuti dalla Società al Contraente, comprensivi del tasso tecnico del 2%, sono dunque pari rispettivamente al 4,8% ed al 3,2%.

Le conseguenti misure annue della rivalutazione sono ottenute diminuendo i detti benefici finanziari del tasso tecnico del 2% già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Solo per il Contratto di Capitalizzazione le misure annue di rivalutazione sono ottenute diminuendo detti benefici finanziari del tasso tecnico 2% e scontando tali valori, per un anno, dello stesso tasso tecnico.

Si precisa che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti inflativi.

5.4 PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Nella sezione A dei Progetti esemplificativi allegati è indicata distintamente la prestazione minima garantita a fronte del premio inizialmente convenuto.

5.5 CONSOLIDAMENTO

Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

5.6 FLESSIBILITÀ

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito a premio annuo rivalutabile il Contraente ha la facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza e con preavviso di almeno 3 mesi, di limitare o rifiutare la rivalutazione del premio (come specificato al punto D della Clausola di Rivalutazione contenuta nel punto 4.2.2 delle Condizioni Speciali), pur conservando la facoltà di accettare le rivalutazioni successive del pre-

mio stesso. In tal caso anche la prestazione assicurata corrispondente all'anno precedente a quello in cui si è scelto di limitare la rivalutazione del premio, verrà rivalutata in misura limitata.

5.7 INFORMAZIONE PERIODICA

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto verrà comunicato al Contraente il valore della prestazione rivalutata. Tale informazione sarà trasmessa con la quietanza di premio della ricorrenza annuale oppure con separata comunicazione.

6 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO (COME DA DISPOSIZIONI IN VIGORE ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

6.1 DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta fino a Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14. In virtù della riduzione di imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo del Contratto risulta inferiore al premio versato, come illustrato nei Progetti esemplificativi. La riduzione di costo in detti esempi, è uguale al prodotto del premio per l'aliquota IRPEF del 19%.

6.2 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Alle somme corrisposte in dipendenza del Contratto viene applicata la seguente tassazione:

- le prestazioni previste in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni;
- le prestazioni previste in caso di vita dell'Assicurato:
 - a) se corrisposte in forma di capitale sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta. Sulla base del D. Lgs. N. 47 del 18/2/2000, tale imposta è pari al 12,50% della differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali va-

riazioni dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;

- b) se corrisposte in forma di rendita vitalizia, all'atto della conversione del valore di riscatto totale in rendita, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta di cui al punto a). Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50%.

6.3 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

6.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

7 LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art.108 del D.Lgs.174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

8 LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

9 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società si mette a disposizione del Contraente per eventuali reclami e per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti utili.

10 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti del Contraente e dell'Assicurato aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Nei Progetti esemplificativi sono riportati, per ogni tipologia di tariffa, gli sviluppi della prestazione rivalutata, dei valori di riscatto e di riduzione pagati in ciascuno degli anni indicati.

Tali valori sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore del Contraente un beneficio finanziario annuo costante, ottenuto sulla base del rendimento finanziario del Fondo al quale si applica, alle condizioni contrattualmente previste, l'aliquota di partecipazione dell'80%.

L'ISVAP, con la circolare n. 363/D del 16/02/1999, per favorire una migliore valutazione del Contratto proposto, ha individuato nuovi criteri per la redazione dei Progetti Esemplificativi.

Sono state così individuate due **ipotesi (*) di rendimento finanziario del Fondo**, pari al 6% ed al 4%, alle quali corrispondono, rispettivamente, i benefici finanziari del 4,8% e del 3,2%.

Le conseguenti misure annue della rivalutazione sono ottenute diminuendo, da detti benefici finanziari, il

tasso tecnico del 2%, già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

(*) Naturalmente non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

Si precisa inoltre che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti dell'inflazione.

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte prevedono che, in caso di morte dell'Assicurato, verrà corrisposto un capitale assicurato non rivalutato determinato sulla base dell'età e del sesso dell'Assicurato, della dichiarazione di quest'ultimo di essere o meno un fumatore, del premio e della durata del Contratto.

TARIFFA T0S

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI (MASCHIO FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio annuo costante	481,08
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	389,67
Frazionamento del premio	annuale
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	MASCHILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 1/A

(Valori in Euro)

Anno	Cumulo Premi Annuo Costanti	Cumulo Premi Annuo Costanti al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	481,08	389,67	77.468,53
2	962,16	779,35	77.468,53
3	1.443,24	1.169,02	77.468,53
4	1.924,32	1.558,70	77.468,53
5	2.405,40	1.948,37	77.468,53
6	2.886,48	2.338,05	77.468,53
7	3.367,56	2.727,72	77.468,53
8	3.848,64	3.117,40	77.468,53
9	4.329,72	3.507,07	77.468,53
10	4.810,80	3.896,74	77.468,53
11	5.291,88	4.286,42	77.468,53
12	5.772,96	4.676,09	77.468,53
13	6.254,03	5.065,77	77.468,53
14	6.735,11	5.455,44	77.468,53
15	7.216,19	5.845,12	77.468,53

^o *Cumulo Premi Annuo Costanti diminuiti della detrazione di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione del presente Testo Contrattuale.*

Capitale assicurato in Caso di Morte Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

TARIFFA TOFS

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI (MASCIO NON FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio annuo costante	333,11
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	269,82
Frazionamento del premio	annuale
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	MASCHILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 1/B

(Valori in Euro)

Anno	Cumulo Premi Annuo Costanti	Cumulo Premi Annuo Costanti al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	333,11	269,82	77.468,53
2	666,23	539,65	77.468,53
3	999,34	809,47	77.468,53
4	1.332,46	1.079,29	77.468,53
5	1.665,57	1.349,11	77.468,53
6	1.998,69	1.618,94	77.468,53
7	2.331,80	1.888,76	77.468,53
8	2.664,92	2.158,58	77.468,53
9	2.998,03	2.428,41	77.468,53
10	3.331,15	2.698,23	77.468,53
11	3.664,26	2.968,05	77.468,53
12	3.997,38	3.237,87	77.468,53
13	4.330,49	3.507,70	77.468,53
14	4.663,61	3.777,52	77.468,53
15	4.996,72	4.047,34	77.468,53

^o Cumulo Premi Annuo Costanti diminuiti della detrazione di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione del presente Testo Contrattuale.

Capitale assicurato in Caso di Morte Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

TARIFFA T0S

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI (FEMMINA FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio annuo costante	264,94
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	214,60
Frazionamento del premio	annuale
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	FEMMINILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 2/A

(Valori in Euro)

Anno	Cumulo Premi Annuo Costanti	Cumulo Premi Annuo Costanti al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	264,94	214,60	77.468,53
2	529,88	429,21	77.468,53
3	794,83	643,81	77.468,53
4	1.059,77	858,41	77.468,53
5	1.324,71	1.073,02	77.468,53
6	1.589,65	1.287,62	77.468,53
7	1.854,60	1.502,22	77.468,53
8	2.119,54	1.716,83	77.468,53
9	2.384,48	1.931,43	77.468,53
10	2.649,42	2.146,03	77.468,53
11	2.914,37	2.360,64	77.468,53
12	3.179,31	2.575,24	77.468,53
13	3.444,25	2.789,84	77.468,53
14	3.709,19	3.004,45	77.468,53
15	3.974,14	3.219,05	77.468,53

^{c)} *Cumulo Premi Annuo Costanti diminuiti della detrazione di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione del presente Testo Contrattuale.*

Capitale assicurato in Caso di Morte

Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

TARIFFA TOFS

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI (FEMMINA NON FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio annuo costante	217,69
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	176,33
Frazionamento del premio	annuale
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	FEMMINILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 2/B

(Valori in Euro)

Anno	Cumulo Premi Annuo Costanti	Cumulo Premi Annuo Costanti al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	217,69	176,33	77.468,53
2	435,37	352,65	77.468,53
3	653,06	528,98	77.468,53
4	870,75	705,30	77.468,53
5	1.088,43	881,63	77.468,53
6	1.306,12	1.057,96	77.468,53
7	1.523,81	1.234,28	77.468,53
8	1.741,49	1.410,61	77.468,53
9	1.959,18	1.586,94	77.468,53
10	2.176,87	1.763,26	77.468,53
11	2.394,55	1.939,59	77.468,53
12	2.612,24	2.115,91	77.468,53
13	2.829,93	2.292,24	77.468,53
14	3.047,61	2.468,57	77.468,53
15	3.265,30	2.644,89	77.468,53

^(*) *Cumulo Premi Annuo Costanti diminuiti della detrazione di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione del presente Testo Contrattuale.*

Capitale assicurato in Caso di Morte

Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

TARIFFA T1S

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO UNICO (MASCHIO FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio unico	4.933,97
Premio unico al netto della detrazione di imposta del 19%	4.688,65
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	MASCHILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 3/A

(Valori in Euro)

Anno	Premio unico	Premio unico al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	4.933,97	4.688,65	77.468,53
2			77.468,53
3			77.468,53
4			77.468,53
5			77.468,53
6			77.468,53
7			77.468,53
8			77.468,53
9			77.468,53
10			77.468,53
11			77.468,53
12			77.468,53
13			77.468,53
14			77.468,53
15			77.468,53

^o *Premio unico diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

Capitale assicurato in Caso di Morte Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA T1FS

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO UNICO (MASCHIO NON FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio unico	3.282,34
Premio unico al netto della detrazione di imposta del 19%	3.037,02
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	MASCHILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 3/B

(Valori in Euro)

Anno	Premio unico	Premio unico al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	3.282,34	3.037,02	77.468,53
2			77.468,53
3			77.468,53
4			77.468,53
5			77.468,53
6			77.468,53
7			77.468,53
8			77.468,53
9			77.468,53
10			77.468,53
11			77.468,53
12			77.468,53
13			77.468,53
14			77.468,53
15			77.468,53

^o *Premio unico diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

Capitale assicurato in Caso di Morte Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA T1S

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO UNICO (FEMMINA FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio unico	2.513,08
Premio unico al netto della detrazione di imposta del 19%	2.267,76
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	FEMMINILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 4/A

(Valori in Euro)

Anno	Premio unico	Premio unico al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	2.513,08	2.267,76	77.468,53
2			77.468,53
3			77.468,53
4			77.468,53
5			77.468,53
6			77.468,53
7			77.468,53
8			77.468,53
9			77.468,53
10			77.468,53
11			77.468,53
12			77.468,53
13			77.468,53
14			77.468,53
15			77.468,53

^o *Premio unico diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

Capitale assicurato in Caso di Morte Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA T1FS

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE ED A PREMIO UNICO (FEMMINA NON FUMATORE)

Capitale Assicurato Caso Morte	77.468,53
Premio unico	1.973,12
Premio unico al netto della detrazione di imposta del 19%	1.727,81
Età dell'Assicurato	45 anni
Sesso dell'Assicurato	FEMMINILE
Durata contrattuale	15 anni

Tabella n. 4/B

(Valori in Euro)

Anno	Premio unico	Premio unico al netto di IRPEF (*)	Capitale Assicurato Caso Morte
1	1.973,12	1.727,81	77.468,53
2			77.468,53
3			77.468,53
4			77.468,53
5			77.468,53
6			77.468,53
7			77.468,53
8			77.468,53
9			77.468,53
10			77.468,53
11			77.468,53
12			77.468,53
13			77.468,53
14			77.468,53
15			77.468,53

^o *Premio unico diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

Capitale assicurato in Caso di Morte Euro 77.468,53

La presente forma assicurativa non ammette valore di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguiti in relazione a varie articolazioni del premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

TARIFFA C40S

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO ANNUO COSTANTE

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

Premio annuo costante	516,46	80%
Frazionamento del premio	annuale	45 anni
Rateazione della rendita in opzione	semestrale	maschile
Durata contrattuale	15 anni	

Tabella n. 5

(Valori in Euro)

Sezione A

Anno	Premio annuo costante	Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 6%		Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4%	
		Capitale rivalutato ad inizio anno	Capitale assicurato in caso di morte	Capitale rivalutato ad inizio anno	Capitale assicurato in caso di morte
1	516,46	7.499,26	515,42	7.499,26	515,42
2	516,46	7.513,26	1.032,77	7.505,26	1.031,67
3	516,46	7.541,65	1.555,01	7.517,33	1.550,00
4	516,46	7.584,83	2.085,22	7.535,54	2.071,67
5	516,46	7.643,22	2.626,59	7.559,98	2.597,99
6	516,46	7.717,24	3.182,44	7.590,70	3.130,25
7	516,46	7.807,34	3.756,19	7.627,80	3.669,81
8	516,46	7.913,95	4.351,41	7.671,33	4.218,01
9	516,46	8.037,56	4.971,79	7.721,39	4.776,22
10	516,46	8.178,61	5.621,16	7.778,05	5.345,86
11	516,46	8.337,62	6.303,49	7.841,39	5.928,33
12	516,46	8.515,08	7.022,90	7.911,49	6.525,08
13	516,46	8.711,51	7.783,65	7.988,43	7.137,58
14	516,46	8.927,43	8.590,15	8.072,30	7.767,32
15	516,46	9.163,40	9.447,01	8.163,16	8.415,81

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE (al lordo di oneri fiscali):

Capitale minimo garantito a scadenza

Capitale assicurato a scadenza nell'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo del 6%
*Opzione Rendita Annua Vitalizia Rivalutabile (**)*

Capitale assicurato a scadenza nell'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo del 4%
*Opzione Rendita Annua Vitalizia Rivalutabile (**)*

Resta in ogni caso ferma la prestazione minima garantita a scadenza

valore in Euro

7.499,26

9.419,98
490,22

8.261,12
429,91

(**) i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita

TARIFFA C40S

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO ANNUO COSTANTE

CUMULO DEI PREMI ED IPOTESI DI SVILUPPO DEI VALORI DI RISCOFFO E DI RIDUZIONE

Anni Trascorsi	Cumulo premi annui costanti	Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 6%			Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4%			Sezione B
		Riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza	Riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza	
1	516,46							
2	1.032,91							
3	1.549,37	919,91	1.542,24	2.208,32	905,41	1.517,92	1.772,54	
4	2.065,83	1.298,61	2.085,37	2.904,70	1.267,92	2.036,09	2.349,43	
5	2.582,28	1.820,71	2.643,71	3.582,11	1.763,38	2.560,47	2.919,48	
6	3.098,74	2.300,21	3.217,69	4.241,07	2.209,75	3.091,15	3.483,00	
7	3.615,20	2.825,45	3.807,73	4.882,08	2.692,23	3.628,19	4.039,38	
8	4.131,66	3.400,01	4.414,30	5.505,63	3.213,14	4.171,68	4.589,39	
9	4.648,11	4.027,74	5.037,85	6.112,19	3.774,97	4.721,69	5.132,88	
10	5.164,57	4.712,75	5.678,86	6.702,24	4.380,34	5.278,30	5.669,92	
11	5.681,03	5.459,47	6.337,82	7.276,22	5.032,01	5.841,59	6.200,60	
12	6.197,48	6.272,63	7.015,23	7.834,56	5.732,94	6.411,64	6.724,98	
13	6.713,94	7.157,32	7.711,61	8.377,69	6.486,21	6.988,53	7.243,15	
14	7.230,40	8.118,96	8.427,48	8.906,03	7.295,13	7.572,34	7.755,17	
15	7.746,85							

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti **sono acquisiti in via definitiva**.

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul Contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può essere anche riscattata successivamente.

E' necessario tener presente che l'interruzione volontaria del pagamento dei premi comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di vita del Contratto.

Le conseguenze negative relative all'interruzione volontaria del Contratto si hanno anche nel caso in cui ciò venga accompagnato dalla contestuale stipulazione di un nuovo Contratto, presso la stessa Società o presso un'altra, a meno che non si effettui una trasformazione che, utilizzando interamente i valori maturati sul Contratto da sostituire, non comporti alcuna conseguenza negativa.

Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

N.B.: Qualora il valore di riscatto risulti superiore al capitale assicurato in caso di morte (Sezione A) la Società liquida immediatamente una somma uguale a quest'ultimo importo, mentre la differenza, debitamente rivalutata, sarà pagata al termine del differimento, sempre che a tale epoca l'Assicurato sia in vita.

TARIFFA C42S

**ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE**

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

Premio annuo rivalutabile	516,46	Aliquota di partecipazione	80%
Frazionamento del premio	annuale	Età dell'Assicurato	45 anni
Rateazione della rendita in opzione	semestrale	Sesso dell'Assicurato	maschile
Durata contrattuale	15 anni		

Tabella n. 6

(Valori in Euro)

Sezione A

Anni Trascorsi	Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 6%		Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4%		
	Premio annuo rivalutabile	Capitale rivalutato ad inizio anno	Capitale assicurato in caso di morte	Capitale rivalutato ad inizio anno	Capitale assicurato in caso di morte
1	516,46	7.680,82	527,90	7.680,82	527,90
2	530,92	7.895,88	1.085,37	7.772,99	1.068,48
3	545,78	8.116,97	1.673,64	7.866,26	1.621,95
4	561,07	8.344,24	2.294,00	7.960,66	2.188,54
5	576,78	8.577,88	2.947,79	8.056,19	2.768,51
6	592,92	8.818,06	3.636,39	8.152,86	3.362,08
7	609,53	9.064,97	4.361,25	8.250,70	3.969,49
8	626,59	9.318,79	5.123,84	8.349,70	4.591,00
9	644,14	9.579,71	5.925,72	8.449,90	5.226,86
10	662,17	9.847,94	6.768,49	8.551,30	5.877,31
11	680,71	10.123,69	7.653,81	8.653,92	6.542,62
12	699,77	10.407,15	8.583,40	8.757,76	7.223,05
13	719,37	10.698,55	9.559,05	8.862,86	7.918,87
14	739,51	10.998,11	10.582,60	8.969,21	8.630,35
15	760,22	11.306,06	11.655,98	9.076,84	9.357,77

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE (al lordo di oneri fiscali):

valore in Euro

Capitale minimo garantito a scadenza

7.680,82

Capitale assicurato a scadenza nell'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo del 6%
*Opzione Rendita Annuua Vitalizia Rivalutabile (**)*

11.622,63
604,84

Capitale assicurato a scadenza nell'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo del 4%
*Opzione Rendita Annuua Vitalizia Rivalutabile (**)*

9.185,76
478,03

Resta in ogni caso ferma la prestazione minima garantita a scadenza

(**) i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita

TARIFFA C42S

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE, A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE

CUMULO DEI PREMI ED IPOTESI DI SVILUPPO DEI VALORI DI RISCOATTO E DI RIDUZIONE

Anni trascorsi	Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 6%				Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4%				Sezione B
	Cumulo premi annui rivalutabili	Riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza	Cumulo premi annui rivalutabili	Riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza	
1	516,46				516,46				
2	1047,37				1.039,11				
3	1593,16	968,32	1.623,39	2.199,62	1.568,04	938,41	1.573,25	1.793,84	
4	2154,22	1.385,64	2.225,13	3.014,95	2.103,31	1.321,94	2.122,84	2.420,49	
5	2731,00	1.969,18	2.859,29	3.874,21	2.645,01	1.849,42	2.685,40	3.061,92	
6	3323,92	2.521,49	3.527,22	4.649,05	3.193,20	2.331,28	3.261,14	3.674,31	
7	3933,45	3.139,02	4.230,32	5.423,89	3.747,98	2.857,05	3.850,33	4.286,69	
8	4560,04	3.828,04	4.970,02	6.198,73	4.309,41	3.429,95	4.453,18	4.899,07	
9	5204,18	4.595,36	5.747,83	6.973,58	4.877,58	4.053,39	5.069,94	5.511,46	
10	5866,36	5.448,38	6.565,30	7.748,42	5.452,57	4.731,01	5.700,87	6.123,84	
11	6547,07	6.395,15	7.424,04	8.523,26	6.034,46	5.466,69	6.346,20	6.736,23	
12	7246,85	7.444,40	8.325,72	9.298,10	6.623,33	6.264,57	7.006,21	7.348,61	
13	7966,21	8.605,62	9.272,08	10.072,94	7.219,27	7.129,04	7.681,14	7.960,99	
14	8705,72	9.889,12	10.264,90	10.847,78	7.822,35	8.064,80	8.371,26	8.573,38	
15	9465,94								

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti **sono acquisiti in via definitiva**.

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul Contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può essere anche riscattata successivamente.

E' necessario tener presente che l'interruzione volontaria del pagamento dei premi comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di vita del Contratto.

Le conseguenze negative relative all'interruzione volontaria del Contratto si hanno anche nel caso in cui ciò venga accompagnato dalla contestuale stipulazione di un nuovo Contratto, presso la stessa Società o presso un'altra, a meno che non si effettui una trasformazione che, utilizzando interamente i valori maturati sul Contratto da sostituire, non comporti alcuna conseguenza negativa.

Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

N.B.: Qualora il valore di riscatto risulti superiore al capitale assicurato in caso di morte (Sezione A) la Società liquida immediatamente una somma uguale a quest'ultimo importo, mentre la differenza, debitamente rivalutata, sarà pagata al termine del differimento, sempre che a tale epoca l'Assicurato sia in vita.

TARIFFA C30S

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMI UNICI RICORRENTI

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI

Premio unico ricorrente	1.291,14	Aliquota di partecipazione	80%
Frazionamento del premio	annuale	Età Contraente (**)	45 anni
Rateazione della rendita in opzione	semestrale	Sesso del Contraente (**)	maschile
Durata contrattuale	15 anni		

Tabella n. 7

Anno	Premio Unico Ricorrente	Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 6%		Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4%	
		Capitale rivalutato ad inizio anno	Capitale assicurato in caso di morte	Capitale rivalutato ad inizio anno	Capitale assicurato in caso di morte
1	1.291,14	1.619,13	1.203,04	1.619,13	1.203,04
2	1.291,14	3.250,96	2.463,82	3.225,56	2.444,57
3	1.291,14	4.896,45	3.785,12	4.819,76	3.725,83
4	1.291,14	6.556,61	5.169,84	6.402,21	5.048,10
5	1.291,14	8.232,42	6.621,03	7.973,35	6.412,67
6	1.291,14	9.924,91	8.141,88	9.533,66	7.820,92
7	1.291,14	11.635,09	9.735,72	11.083,55	9.274,22
8	1.291,14	13.364,03	11.406,07	12.623,49	10.774,03
9	1.291,14	15.112,79	13.156,60	14.153,91	12.321,83
10	1.291,14	16.882,46	14.991,14	15.675,24	13.919,16
11	1.291,14	18.674,15	16.913,75	17.187,90	15.567,61
12	1.291,14	20.488,98	18.928,65	18.692,31	17.268,81
13	1.291,14	22.328,09	21.040,26	20.188,89	19.024,44
14	1.291,14	24.192,65	23.253,22	21.678,04	20.836,25
15	1.291,14	26.083,86	25.572,41	23.160,17	22.706,05

ALLA SCADENZA CONTRATTUALE (al lordo di oneri fiscali):

Capitale minimo garantito a scadenza

valore in Euro

21.220,68

Capitale assicurato a scadenza nell'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo del 6%
Opzione Rendita Annua Vitalizia Rivalutabile ()*

26.799,89
1.394,67

Capitale assicurato a scadenza nell'ipotesi di rendimento finanziario del Fondo del 4%
Opzione Rendita Annua Vitalizia Rivalutabile ()*

23.432,64
1.219,43

Resta in ogni caso ferma la prestazione minima garantita a scadenza

(*) i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita

(**) necessari per la sola determinazione della rendita di opzione

TARIFFA C30S

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMI UNICI RICORRENTI

CUMULO DEI PREMI ED IPOTESI DI SVILUPPO DEI VALORI DI RISCOATTO E DI RIDUZIONE

Tabella n. 7 (Valori in Euro) **Sezione B**

Anni Trascorsi	Cumulo Premi Unici Ricorrenti	Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 6%			Tasso di rendimento finanziario del Fondo del 4%		
		Riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza	Riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	1.291,14	1.197,80	1.580,47	2.310,64	1.179,50	1.556,32	1.834,11
2	2.582,28	2.453,10	3.173,34	4.515,24	2.396,74	3.100,44	3.611,22
3	3.873,43	3.966,99	5.031,10	6.966,99	3.845,19	4.876,63	5.613,79
4	5.164,57	5.418,25	6.736,92	9.079,49	5.209,82	6.477,75	7.369,97
5	6.455,71	6.939,17	8.458,81	11.095,01	6.618,11	8.067,44	9.071,57
6	7.746,85	8.533,10	10.197,84	13.018,02	8.071,47	9.646,16	10.720,29
7	9.038,00	10.203,52	11.955,05	14.852,73	9.571,33	11.214,34	12.317,74
8	10.329,14	11.954,13	13.731,54	16.603,21	11.119,19	12.772,45	13.865,54
9	11.620,28	13.788,77	15.528,40	18.273,32	12.716,57	14.320,93	15.365,23
10	12.911,42	15.711,47	17.346,73	19.866,75	14.365,07	15.860,20	16.818,30
11	14.202,56	17.726,46	19.187,69	21.387,01	16.066,33	17.390,72	18.226,20
12	15.493,71	19.838,17	21.052,42	22.857,45	17.822,03	18.912,88	19.590,33
13	16.784,85	22.051,24	22.942,11	24.221,28	19.633,91	20.427,12	20.912,04
14	18.075,99	24.370,54	24.857,95	25.541,54	21.503,76	21.933,84	22.192,66
15	19.367,13						

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti **sono acquisiti in via definitiva.**

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul Contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può essere anche riscattata successivamente.

E' necessario tener presente che l'interruzione volontaria del pagamento dei premi comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di vita del Contratto.

Le conseguenze negative relative all'interruzione volontaria del Contratto si hanno anche nel caso in cui ciò venga accompagnato dalla contestuale stipulazione di un nuovo Contratto, presso la stessa Società o presso un'altra, a meno che non si effettui una trasformazione che, utilizzando interamente i valori maturati sul Contratto da sostituire, non comporti alcuna conseguenza negativa.

Non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto ed a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

Allegato A)

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DELL'ASSICURATO

PROFESSIONI
<ul style="list-style-type: none">• Artisti circensi ed assistenti con mansioni pericolose• Autotrasportatori di materiali pericolosi• Cacciatori o allevatori di animali pericolosi• Chimici e fisici che lavorano con sostanze pericolose e/o esplosive• Collaudatori di veicoli terrestri, marini o aerei, impianti ad alto voltaggio, macchinari pesanti• Corrispondenti esteri e giornalisti in zone di guerra• Guardie del corpo• Militari e polizia con particolari incarichi di sorveglianza, pronto intervento e trasporti valori• Minatori e tecnici che usano materiali esplosivi in cave e/o miniere• Piloti professionisti di linea e militari• Piloti e allievi piloti su veicoli a motore o alianti (voli acrobatici)• Soldati con attività pericolosa con/senza uso di esplosivi• Subacquei/palombari con/senza uso di esplosivi• Tecnici addetti alla estrazione petrolifera su mare entro il territorio italiano• Tecnici addetti alla estrazione petrolifera su terra e/o mare nei paesi esteri• Tecnici e produttori di materiali pirotecnici• Vela a livello agonistico/professionale in alto mare o su rotte transoceaniche• Vigili del fuoco con particolari mansioni
SPORT AMATORIALE E/O PROFESSIONALI
<ul style="list-style-type: none">• Sport di montagna: arrampicate: dal 7° grado• Sport di montagna: arrampicate: su ghiaccio e/o su roccia• Box• Equitazione salto a ostacoli a livello agonistico• Go-cart• Rafting estremo• Rally• Jumping/repelling• Salto dal trampolino con sci o idrosci• Sci acrobatico• Speleologia• Sport aerei (compresi alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e assimilabili, paracadutismo)• Sport automobilistici• Sport motociclisti• Sport subacquei: immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e di recupero• Sport nautici: gare con motoscafi



Commercial Union Vita S.p.A.

Centro Direzionale Loreto - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. (02) 2775.1 - Fax (02) 2775.204

Capitale Sociale Euro 30.960.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato N. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale N. 186 del 10/8/1989) - C.C.I.A.A. Milano al N. 1284961 - Iscritta al N. 284216/7265-16 Registro Società Tribunale Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153
La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO CGNU